REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL LIBRO TERZO DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (SERVIZI DI BANCOPOSTA)

Art. 91

Stampa e fornitura dei bollettini di versamento ai correntisti

1 - I bollettini di versamento dei vari tipi sono stampati a cura dell'Amministrazione e forniti ai correntisti al prezzo determinato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; essi, di regola, portano impresso a stampa il numero e l'intestazione del conto beneficiario. 2 - I correntisti non possono stampare per proprio conto e a loro spese i bollettini di versamento. L'Amministrazione puo', tuttavia, consentire la stampa in proprio dei bollettini stessi soltanto ai correntisti per i quali ricorrano le condizioni fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e che si impegnino ad utilizzare moduli del tutto conformi, per dimensioni, tracciato e caratteristiche della carta, a quelli ufficiali adottati dall'Amministrazione medesima per le varie categorie di versamenti. 3 - L'uso di bollettini non autorizzati puo' costituire causa di risoluzione del rapporto di conto corrente. 4 - Nel concedere l'autorizzazione di cui al secondo comma l'Amministrazione ha la facolta' di disporre che sui bollettini stampati in proprio dai correntisti sia previsto un apposito spazio che consenta la loro utilizzazione anche per le operazioni di postagiro. Parimenti sui bollettini stampati e forniti dall'Amministrazione ai sensi del primo comma puo' essere riservato uno spazio per le operazioni di postagiro. 5 - Per i versamenti effettuati dal correntista a favore del proprio conto corrente in esenzione di tassa e' richiesto l'impiego di speciali moduli forniti al correntista stesso dall'ufficio detentore del conto, ai sensi del comma 1 del presente articolo, o dagli altri uffici indicati nell'articolo 93.

Versione in vigore dal 17 agosto 1989, non più in vigore dal 8 maggio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Titolo	IV — Conti correnti postali
Capo	III — Versamenti

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-256-1989/art-91-stampa-e-fornitura-dei-bollettini-di-versamento-ai-correntisti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it